

TRIBUNALE DI BENEVENTO

SEZIONE SECONDA CIVILE

IL GIUDICE

del procedimento N. [REDACTED] R.G.A.V.G., ha emesso il seguente

DECRETO

letta la proposta, presentata ai sensi degli artt. 67 ss. CCII, da [REDACTED]

rilevata la completezza della documentazione;

letta la relazione del gestore della crisi;

considerato che viene chiesto che il Giudice voglia *«sospendere sin da subito la cessione del quinto e la delega di pagamento al fine di garantire la par condicio creditorum»*: si tratta dei crediti della PRESTITALIA S.P.A. e della SIGLA CREDIT S.R.L.;

osservato che l'art. 70 CCII prevede che *« [...] il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.»*;

ritenuto che, apparendo ammissibile, almeno allo stato, la domanda, è possibile emettere la chiesta sospensiva;

reputato, infatti, che le cessioni del quinto e le deleghe di pagamento siano funzionalmente eguali alla sospensione di specifiche esecuzioni: sicché esse sono comprese nel novero delle *«altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento»*;

considerato che la cessione del quinto non è esclusa (*almeno, a quanto possa affermarsi in questa fase ancora di mera deliberazione e salvo quanto possano osservare i creditori*) dalla falcidiabilità:

- la normativa di cui al D.P.R. 180/1950 risulta superata, con riguardo alle procedure di sovraindebitamento, dalla disciplina speciale, introdotta – novellando la l. 3/2012 – dalla l. 176/2020, di conversione del d.l. 137/2020, e, poi, dal CCII: in particolare, l'art. 67, co. 3, CCII, dispone che *«La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4»*: il comma 4, a sua volta, dispone che *«È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non*

inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC.»;

- considerato che, nella specie, i requisiti della falcidia e della ristrutturazione sembrano rispettati: trattasi di finanziamenti con cessione del quinto, che può essere falcidiato, senza rilevanza della natura pignorabile o meno del credito, perché la falcidia e la ristrutturazione sono previste espressamente dalla legge: né rileva l'alternativa della liquidazione, giacché il problema si porrebbe unicamente in caso di credito pignoratizio, unica ipotesi nella quale rilevi il già citato comma 4, dell'art. 70: *«Il legislatore ha, in sostanza, consentito la falcidia e la ristrutturazione dei citati debiti, senza imporre specifici vincoli o limiti legali, posto che l'inciso finale della disposizione è chiaramente riferito alle operazioni di prestito su pegno. L'art. 7, comma 1, secondo periodo, della legge n. 3 del 2012, che recepisce il rinvio, stabilisce, infatti, che «(è) possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.»* (così, rispetto all'analoga disciplina posta dalla l. 3/2012, Corte Cost., sent. 65/2022): le cessioni del quinto, come tali, infatti, non sono garantite da ipoteca sui beni del debitore cedente, né da alcun privilegio sui beni del medesimo: il privilegio *ex art. 2751 bis*, n. 1, c.c., infatti, non grava sui beni del debitore cedente, bensì su quelli del datore di lavoro: sicché, quando la cessione investa non una quota della pensione, bensì della retribuzione, il creditore del sovraindebitato non subentra nel privilegio se non nei confronti del datore di lavoro: senza che, invece, alcuna causa di prelazione si crei sui beni del sovraindebitato medesimo;
- non può essere riconosciuto alcuno spazio di applicazione, in senso favorevole ai creditori, dell'art. 268, co. 4, CCII, nella parte nella quale esclude dalla liquidazione medesima i crediti impignorabili: ciò non potrebbe indurre i creditori medesimi a reputare più conveniente, appunto, l'alternativa della liquidazione, sull'assunto che essi potrebbero ottenere, con la liquidazione, grazie al combinato disposto degli artt. 69, co. 2, D.P.R. 180/1950, 545 c.p.c. e 268 ss. CCII, l'adempimento dell'intero credito, senza alcuna decurtazione o falcidia: ma è evidente che tale tesi confliggerebbe con il menzionato disposto dell'art. 67, co. 3, CCII: il quale consente espressamente, e col solo limite innanzi ricordato, la falcidia, mostrando un *favor* verso il piano, che non può essere caducato attraverso un meccanico richiamo all'alienazione liquidatoria: si dovrebbe, piuttosto, ammettere la comparazione tra il risultato del piano di ristrutturazione e quello della liquidazione, ma a parità di falcidia: e, sotto tale profilo, la convenienza economica, nella specie, della liquidazione dev'essere comunque dedotta e dimostrata;

rilevato che si domanda, altresì, disporsi «*sin da ora, la cancellazione dell'ipoteca giudiziale trascritta sull'immobile, allorché il piano verrà concluso*»: la questione, tuttavia, è prematura;

P.Q.M.

1. sospende «*la cessione del quinto e la delega di pagamento*» in atto, a vantaggio, rispettivamente, si tratta dei crediti, rispettivamente, della PRESTITALIA S.P.A. e della SIGLA CREDIT S.R.L.;
2. dispone che la proposta ed il piano siano pubblicati, per trenta giorni, in apposita area del sito [web](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_19_4.page) del Ministero della Giustizia (https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_19_4.page) e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;
3. dispone che i creditori, ricevuta la comunicazione di cui al capo precedente, comunichino all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata: in mancanza, le successive comunicazioni saranno eseguite mediante deposito in cancelleria; nei venti giorni successivi alla comunicazione, ogni creditore potrà presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione; entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine dei venti giorni dalla comunicazione, l'OCC, sentito chi ha presentato la domanda, riferirà al Giudice e proporrà le modifiche al piano, che avrà ritenute necessarie.

Si comunichi.

Benevento, li 20 Dicembre 2023

IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO